

Legge regionale 20 marzo 2000, n.27

Disciplina per la realizzazione di superfici vitate.

ARTICOLO 1

(Autorizzazione all'impianto e reimpianto vigneti)

1. Qualsiasi nuovo impianto o reimpianto di superfici vitate disciplinato ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive modificazioni ed integrazioni, e del regolamento (C.E.) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' subordinato ad autorizzazione.

ARTICOLO 2

(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di impianto e reimpianto di superfici vitate sono attribuite alla Provincia, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le autorizzazioni all'impianto di superfici vitate destinate a sperimentazione viticola sono rilasciate dalla Regione.

3. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Provincia nonche' per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 2, in un'ottica di semplificazione e snellimento dei procedimenti.

ARTICOLO 3

(Piani triennali di adeguamento delle superfici vitate per i vini a Denominazione di Origine)

1. L'ampliamento delle superfici destinate alla produzione di vini a Denominazione di Origine e' consentito sulla base di atti di pianificazione triennali adottati dalle Provincie.

2. In caso di vini a Denominazione di Origine ricadenti su piu' Provincie, ciascuna Provincia adotta gli atti di pianificazione di cui al comma 1 di propria competenza previa intesa tra le Provincie interessate.

3. Gli atti di pianificazione sono adottati previa concertazione con le associazioni di produttori vitivinicoli, le organizzazioni professionali agricole e cooperative ed i Consorzi di tutela.

4. Il Consiglio Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive generali per la pianificazione provinciale e definisce i criteri per

l'assegnazione delle superfici di cui al comma 1 alle aziende agricole interessate.

ARTICOLO 4

(Vigneti impiantati o reimpiantati abusivamente successivamente al 1 agosto 2000)

1. A decorrere dal 1 agosto 2000, data di inizio dell'applicabilità del regolamento (C.E.) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, chiunque impianti un vigneto in violazione delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del suddetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 600.000 per decara impiantata o frazione di essa.

2. Le superfici impiantate o reimpiantate in violazione delle norme di cui sopra sono estirpate a cura e con spese a carico del proprietario previa ingiunzione dell'autorità competente. In caso di inadempienza l'estirpazione è effettuata a cura dell'autorità competente, ponendo a carico dell'interessato la relativa spesa.

3. I prodotti ottenuti dalle uve raccolte dai vigneti di cui al presente articolo non possono essere commercializzati e sono avviati alla distillazione obbligatoria al momento in cui diviene definitivo il provvedimento con cui è stata ingiunta l'estirpazione del vigneto.

4. In attesa del definitivo accertamento dell'irregolarità, i vigneti di cui al presente articolo sono esclusi dall'erogazione di qualsiasi beneficio o provvidenza di natura economico-finanziaria.

ARTICOLO 5

(Vigneti impiantati o reimpiantati abusivamente antecedentemente al 1 settembre 1998)

1. La misura dell'estirpazione del vigneto irregolare prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 7 settembre 1987 n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987 n. 460, non si applica nei confronti di coloro che, avendo impiantato vigneti anteriormente al 1 settembre 1998, abbiano ottenuto entro il 31 luglio 2002 l'autorizzazione in deroga prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e dalle relative disposizioni d'attuazione comunitarie e nazionali. Resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallo stesso comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 370/1987.

2. In attesa del conseguimento dell'autorizzazione in deroga di cui sopra i prodotti ottenuti dalle uve raccolte dai vigneti di

cui al precedente comma non possono essere commercializzati. Qualora l'autorizzazione in deroga di cui sopra non venga rilasciata, tali prodotti sono avviati alla distillazione obbligatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 al momento in cui diviene definitivo il provvedimento con cui e' stata ingiunta l'estirpazione del vigneto.

3. I procedimenti relativi all'applicazione della misura dell'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1, in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono sospesi fino alla scadenza del termine del 31 luglio 2002, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione in deroga. Fino a tale data e' sospesa l'erogazione di qualsiasi beneficio o provvidenza di natura economico finanziaria che interessi le superfici viticole in corso di regolarizzazione.

ARTICOLO 6

(Vigneti impiantati o reimpiantati abusivamente nel periodo dal 1 settembre 1998 al 31 luglio 2000)

1. I vigneti impiantati nel periodo dal 1 settembre 1998 al 31 luglio 2000 in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, e 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 sono estirpati a cura e con spese a carico del proprietario previa ingiunzione dell'autorita' competente. In caso di inadempienza l'estirpazione e' effettuata a cura dell'autorita' competente, ponendo a carico dell'interessato la relativa spesa.

2. I prodotti ottenuti dalle uve raccolte dai vigneti di cui al comma 1 non possono essere commercializzati e sono avviati alla distillazione obbligatoria al momento in cui diviene definitivo il provvedimento amministrativo con cui e' stata ingiunta l'estirpazione del vigneto ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del DL 370/87.

3. In attesa del definitivo accertamento dell'irregolarita', i vigneti di cui al comma 1 sono esclusi dall'erogazione di qualsiasi beneficio o provvidenza di natura economico-finanziaria.

ARTICOLO 7

(Distillazione obbligatoria)

1. Per la quantificazione delle partite di vino da destinare a distillazione obbligatoria si fa riferimento ai vini ottenuti dalle uve prodotte dal vigneto abusivo a partire dalla vendemmia della campagna vitivinicola successiva a quella dell'impianto o rimpianto. In ogni caso la quantita' minima di vino da destinare a distillazione e' calcolata, per ogni anno di produzione del vigneto, in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui e' emessa

l'ordinanza con cui si ingiunge l'estirpazione del vigneto.

ARTICOLO 8

(Applicazione delle sanzioni)

1. La Provincia nel cui territorio e' situato il vigneto oggetto di accertamento provvede all'irrogazione delle sanzioni ed all'applicazione delle misure cautelari e ripristinatorie di cui alla presente legge ed al decreto legge n. 370/87, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 27.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono acquisiti dalla Provincia e restano acquisiti al relativo bilancio.
3. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e' disciplinato ai sensi della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.
4. Fatta salva la sospensione dei procedimenti disposta dal comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, la provincia territorialmente competente provvede ai sensi del comma 1 anche per le violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della presente legge per le quali non sia stata emessa ordinanza ingiunzione o eseguita l'estirpazione.
5. Gli uffici regionali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono alle province gli atti di cui al precedente comma in loro possesso.